



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 12/06/2024

Numero Registro Dipartimento 1117

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8378 DEL 14/06/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' "FARMACIA ITRIA S.R.L." NELLA SOCIETA' "FARMACIA CENTRALE S.R.L." - TITOLARE DELLE SEDI FARMACEUTICHE N. 12 E N. 16 DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** il giorno 26 marzo 2007 in Reggio Calabria, con atto pubblico per notaio dott.ssa Alessandra Maltese, Repertorio n. 5391, Raccolta n. 1800, registrato a Locri (RC) in data 3 aprile 2007, i dottori Rosanna Lo Presti e Paolo Infortuna, hanno costituito tra loro una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "*Farmacia Centrale di Rosanna Lo Presti & C. S.a.s.*";

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 14488 del 20 settembre 2007 si è provveduto a prendere atto del decreto di omologazione del concordato fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria n. 30/2005 R.F. e per gli effetti riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Reggio Calabria, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Corso Garibaldi n. 453 - 455, in capo alla società "*Farmacia Centrale di Rosanna Lo Presti & C. S.a.s.*", sotto la direzione tecnica del dott. Infortuna Paolo, farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale;

- **CHE** in data 31 ottobre 2018, in Roma, con atto pubblico per notaio Dottor Antonino Privitera, Repertorio n. 63.787, Raccolta n. 41.794, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Roma 3 il 9 novembre 2018 al n. 27.454, Serie 1T, la dott.ssa Rosanna Lo Presti, con il consenso dell'altro socio, dott. Paolo Infortuna, ha ceduto e trasferito la propria intera quota di partecipazione al capitale sociale della Società "*Farmacia Centrale s.a.s. di Rosanna Lo Presti & C.*", alla Società "*SIED S.r.l.*" con sede legale in Milano alla via Disciplini n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con P.I. n. 00883000804 che, per mezzo dell'Amministratore unico, dott. Valerio Berti, intervenuto nell'atto nella qualità, ha accettato ed acquistato; contestualmente, con il suddetto atto pubblico, i nuovi soci, in virtù di quanto sopra, hanno statuito di variare la ragione sociale della Società in "*Farmacia Centrale S.a.s. di SIED S.r.l. & C.*";

-**CHE** in Reggio Calabria, con successivi atti pubblici per notaio Alessandra Maltese (Repertori nn. 9416, 9418 e 9419, tutti del 4 dicembre 2018, Raccolte nn. 4334, 4335 e 4336 e registrati a Reggio Calabria il 7 dicembre 2018, rispettivamente ai numeri 5414/serie 1T, 5415/Serie 1T e 5416/Serie 1T), ed in Roma, con atti pubblici per Dottor Domenico Russo, Coadiutore temporaneo del notaio Dottor Antonino Privitera (Rep. n. 64542 del 4 aprile 2019, Raccolta n. 42436, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Roma 3 il 5 aprile 2019 al n. 8641, Serie 1T, e Rep. n. 64729 del 17 maggio 2019, Raccolta n. 42584, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Roma 3 il 24 maggio 2019 al n. 12702, Serie 1T), la citata Società "*Farmacia Centrale S.a.s. di SIED S.r.l. & C.*", ha, nel corso del tempo, modificato la propria compagine sociale, nonché trasformato la forma societaria da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata, modificando la ragione sociale in "*Farmacia Centrale S.r.l.*" ;

- **CHE** per effetto delle intervenute variazioni, la compagine sociale della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*" risultava composta dalla Società "*Ambroholding S.r.l.*" con socio ed Amministratore unico nella persona del dott. Domenico Berti, avente sede legale in Milano alla via Disciplini n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con C.F. e P.I. n. 06919890969 e la Società "*Inphar Holding S.r.l.*" con socio ed Amministratore unico nella persona del dott. Paolo Infortuna, avente sede legale in Milano alla via Giuseppe Mazzini n. 16, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con C.F. e P.I. n. 10535010960;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 14303 del 21 novembre 2019 si è provveduto a prendere atto delle variazioni intervenute, nel tempo, nella compagine della Società avente già ragione sociale "*Farmacia Centrale S.a.s. di Rosanna Lo Presti & C.*", titolare della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Reggio Calabria sita al corso Giuseppe Garibaldi n. 455, P.I. n. 02438510808, nonché della sua trasformazione dalla forma di società in accomandita semplice in quella di società a responsabilità limitata con la nuova denominazione sociale "*Farmacia Centrale S.r.l.*" avente già come unici soci, la Società "*Ambroholding S.r.l.*" con socio unico e la Società "*Inphar Holding S.r.l.*" con socio unico, sotto la direzione tecnica del dott. Michele Berti, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale di Reggio Calabria;

-**CHE** con il suddetto decreto dirigenziale si è altresì provveduto a prendere atto del trasferimento della sede legale della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", dal Comune di Reggio Calabria al Comune di Milano alla via Disciplini n. 7 con mantenimento dell'attività di farmacia nel Comune di Reggio Calabria al corso Giuseppe Garibaldi n. 455;

-**CHE** il giorno 9 marzo 2018, in Reggio Calabria, con atto pubblico per notaio dott. Stefano Poeta, Repertorio n. 2617, Raccolta n. 2108, registrato a Reggio Calabria il 10 marzo 2018 al n. 985, Vol. 1T, il dott. Leonardo Sorgonà, farmacista, ed il dott. Domenico Berti, intervenuto nell'atto in proprio, al fine di rendere le dichiarazioni ivi contenute e nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società "*Farma SVP 1 S.r.l.*" con sede legale in Milano alla via Disciplini n. 7, iscritta al Registro Imprese di Milano con Partita I.V.A. n. 10255240961, hanno costituito una società a responsabilità limitata avente denominazione "*Farmacia Itria S.r.l.*" con sede nel Comune di Milano alla via Disciplini n. 7;

-**CHE** a totale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta il dott. Leonardo Sorgonà, ha conferito nella società "*Farmacia Itria S.r.l.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, la titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Reggio Calabria, nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via Sbarre Centrali n. 308, già gestita sotto forma di impresa individuale in virtù di decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 1635 del 5 maggio 1973, sottoponendo gli effetti del conferimento di azienda alla condizione sospensiva dell'emanazione del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della farmacia e dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 9232 del 21 agosto 2018 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Reggio Calabria nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Sbarre Centrali n. 308, dalla ditta individuale "*Farmacia di Sorgonà Leonardo*" in capo alla Società a responsabilità limitata con denominazione "*Farmacia Itria S.r.l.*" avente già come unici soci, il dott. Leonardo Sorgonà, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale di Reggio Calabria, e la Società "*Farma SVP 1 S.r.l.*" con sede legale in Milano alla via Disciplini n. 7, iscritta al Registro Imprese di Milano con Partita I.V.A. n. 10255240961, sotto la direzione tecnica del dott. Domenico Berti, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine Professionale di Reggio Calabria, nonché legale rappresentante ed Amministratore unico della Società "*Farma SVP 1 S.r.l.*";

- **CHE** in data 2 ottobre 2020, in Reggio Calabria, con atto pubblico per notaio dott. Stefano Poeta, Repertorio n. 6538, Raccolta n. 5076, il dott. Leonardo Sorgonà ha ceduto e venduto alla società "*Farma SPV 1 S.r.l.*" che ha accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione nella predetta Società "*Farmacia Itria S.r.l.*", del valore nominale di Euro 225.500;

-**CHE** per effetto della suddetta cessione di quota il dott. Leonardo Sorgonà ha cessato di far parte della società "*Farmacia Itria S.r.l.*", divenuta società a responsabilità limitata unipersonale, atteso che la compagine sociale risultava composta dalla sola società "*Farma SPV 1 S.r.l.*" che ne deteneva l'intero capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 4739 del 6 maggio 2021 si è provveduto a prendere atto della cessione di quote sociali e, per gli effetti, della variazione intervenuta nella compagine della società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia Itria S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Reggio Calabria, sita alla via Sbarre Centrali n. 308, avente già come unico socio, la Società "*Farma SPV 1 S.r.l.*", sotto la direzione tecnica del dott. Domenico Berti, farmacista in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

-**CHE** in data 2 febbraio 2021, come evincesi dal verbale a rogito notaio dott.ssa Alessandra Maltese, Repertorio n. 9867, Raccolta n. 4617, registrato a Reggio Calabria il 4 febbraio 2021 al n. 488 Serie 1T ed iscritto al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 4 febbraio 2021, l'assemblea dei soci della società "*Farmacia Itria S.r.l.*", validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479 bis u.c. Cod. Civ. – valutato che il capitale sociale di euro 1.627.500,00, risultava versato per euro 825.500,00 e che, pertanto la riduzione poteva essere realizzata, in parte, con la liberazione dell'unico socio dall'obbligo del versamento del capitale sottoscritto, e che la restante parte della riduzione di euro 775.500,00 poteva essere attuata mediante restituzione al socio unico di quanto già versato - ha deliberato di ridurre il capitale sociale da euro 1.627.500,00 ad euro 50.000,00, mediante liberazione dell'unico socio dall'esecuzione del versamento della quota di capitale sottoscritta ed ancora non versata, pari ad euro 802.000,00, e restituzione allo stesso dell'ulteriore somma di euro 775.500,00 a completamento della complessiva riduzione del capitale ad euro 50.000,00, riformulando parzialmente i patti contenuti nello statuto sociale;

-**CHE** a seguito della deliberata riduzione, il capitale sociale della società "*Farmacia Itria S.r.l.*", determinato in euro 50.000,00 e diviso in quote ai sensi di legge, risultava interamente sottoscritto e versato;

-**CHE** il giorno 4 agosto 2021, in Reggio Calabria, con atto pubblico di cessione di quota di S.r.l. per notaio dott.ssa Alessandra Maltese, Repertorio n. 10.007, Raccolta n. 4710, registrato a Reggio Calabria il 6 agosto 2021 al n. 3714 serie 1T, la società "*Farma SPV 1 S.r.l.*", socio unico e titolare dell'intero capitale sociale della società "*Farmacia Itria S.r.l.*", a mezzo del proprio legale rappresentante ha ceduto alle società "*SIED Holding S.r.l.*" ed "*INPHAR Holding S.r.l.*", per parti divise, l'intera sua quota di partecipazione al capitale della suddetta società "*Farmacia Itria S.r.l.*";

-**CHE** in particolare, la società "*Farma SPV 1 S.r.l.*" ha ceduto alla società "*SIED Holding S.r.l.*", che tramite il proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale della suddetta società "*Farmacia Itria S.r.l.*", del valore nominale di euro 35.000,00, pari al 70 % del capitale sociale;

-**CHE** la società "*Farma SPV 1 S.r.l.*" ha contestualmente ceduto alla società "*INPHAR Holding S.r.l.*", che tramite il proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la restante porzione della propria quota di partecipazione al capitale della suddetta società "*Farmacia Itria S.r.l.*", del valore nominale di euro 15.000,00, pari al 30 % del capitale sociale;

- **CHE** a seguito delle cessioni di quote di cui in precedenza la società "*Farma SPV 1 S.r.l.*" ha cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia Itria S.r.l.*" che, per gli effetti, risultava composta dalla società "*SIED Holding S.r.l.*" e dalla società "*INPHAR Holding S.r.l.*";

-**CHE** a seguito delle intervenute cessioni di quote, il capitale della società "*Farmacia Itria S.r.l.*", fissato in euro 50.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- società "*SIED Holding S.r.l.*" per euro 35.000,00, pari al 70% del capitale sociale;
- società "*INPHAR Holding S.r.l.*" per euro 15.000,00 pari al 30% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 6404 del 16 giugno 2022 si è provveduto a prendere atto delle suddette cessioni di quote sociali e, per gli effetti, della variazione intervenuta nella compagine della società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia Itria S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Reggio Calabria, nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via Sbarre Centrali n. 308, avente già quali unici soci la società "*SIED Holding S.r.l.*" e la società "*INPHAR Holding S.r.l.*", sotto la direzione tecnica del dott. Domenico Berti, farmacista in possesso dei prescritti requisiti e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

- **CHE** con note del 30 aprile 2024 e del 2 maggio 2024, trasmesse a mezzo PEC di pari data e conservate in atti, il dott. Domenico Berti, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia Centrale S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Milano, Foro Buonaparte n. 67, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la fusione per incorporazione della società "*Farmacia Itria S.r.l.*" nella società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** la società "*Farmacia Centrale S.r.l.*" - titolare della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Reggio Calabria e della connessa azienda commerciale corrente in Corso Garibaldi n. 453 -455 in virtù del DDG n. 14488/2007 – con decisione di cui al verbale del 15 febbraio 2024 a rogito notaio dott. Demetrio Maltese, Repertorio n. 1.186, Raccolta n. 491, registrato a Milano in data 1 marzo 2024 al n. 18.956 serie 1T, ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione tra la suddetta società (società incorporante) e la società "*Farmacia Itria S.r.l.*" (società incorporata);

-**CHE** la società "*Farmacia Itria S.r.l.*" - titolare della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Reggio Calabria e della connessa azienda commerciale corrente alla Via Sbarre Centrali n. 308 in virtù del DDG n. 9232/2018 – con decisione di cui al verbale del 15 febbraio 2024 a rogito notaio dott. Demetrio Maltese, Repertorio n. 1.187, Raccolta n. 492, registrato a Milano in data 1 marzo 2024 al n. 18.961 serie 1T, ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione tra la suddetta società (società incorporata) e la società "*Farmacia Centrale S.r.l.*" (società incorporante);

-**CHE** il giorno 11 aprile 2024, in Milano, con atto pubblico di fusione per notaio dott. Demetrio Maltese, Repertorio n. 1.336, Raccolta n. 558, registrato a Milano in data 24 aprile 2024 al n. 38.473 Serie 1T, la società "*Farmacia Itria S.r.l.*", sotto la condizione sospensiva consistente nel rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della licenza concessa dalla Regione Calabria per l'esercizio dell'attività di farmacia privata, e segnatamente nell'adozione del decreto regionale di presa d'atto dell'operazione straordinaria di fusione, è stata fusa per incorporazione nella società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", in conformità ed in attuazione del suddetto progetto di fusione;

-**CHE** per effetto dell'operazione di fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 – bis Cod. Civ., la società incorporante "*Farmacia Centrale S.r.l.*" ha assunto tutti i diritti e tutti gli obblighi facenti capo alla società incorporata "*Farmacia Itria S.r.l.*", subentrando, di pieno diritto ed a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, perfezionatisi o meno, con enti pubblici, pubbliche amministrazioni e privati;

-**CHE** nel suddetto atto di fusione, relativamente ai rapporti con le pubbliche amministrazioni è previsto che : <<la società incorporante subentra alla società incorporata in tutte le concessioni, le autorizzazioni , le licenze, i permessi, le agevolazioni, gli esoneri e i riconoscimenti, già accordati o in corso di istruttoria, con ogni corrispondente diritto, interesse e aspettativa>>;

-**CHE** a seguito dell'intervenuta fusione, il capitale sociale della società incorporante risultante dalla fusione "*Farmacia Centrale S.r.l.*", fissato in euro 50.000,00, all'attualità, risulta assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- società "*SIED Holding S.r.l.*" per euro 35.000,00, pari al 70% del capitale sociale;
- società "*INPHAR Holding S.r.l.*" per euro 15.000,00 pari al 30% del capitale sociale;

-**CHE** la società attualmente corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Centrale S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*" è stato affidato alla dott.ssa Scolaro Giovanna, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

- **CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale della società incorporante, la Partita IVA e la titolarità delle sedi farmaceutiche;

DATO ATTO CHE la società incorporante "*Farmacia Centrale S.r.l.*" all'attualità, risulta essere titolare della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Reggio Calabria e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Corso Garibaldi n. 453 -455, in virtù del DDG n. 14488 del 20 settembre 2007, nonché della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Reggio Calabria e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Sbarre Centrali n. 308, in virtù del DDG n. 9232 del 21 agosto 2018;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 30 aprile 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai legali rappresentanti delle società "*SIED Holding S.r.l.*" e "*INPHAR Holding S.r.l.*", socie della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei confronti delle medesime società delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai legali rappresentanti delle società "*SIED Holding S.r.l.*" e "*INPHAR Holding S.r.l.*", socie della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", attestanti l'insussistenza di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai legali rappresentanti delle società "*SIED Holding S.r.l.*" e "*INPHAR Holding S.r.l.*", socie della società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0147900_20240506 del 06/05/2024, relativa alla società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della fusione per incorporazione della società già corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Itria S.r.l.*" - titolare della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Reggio Calabria (CZ) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla Via Sbarre Centrali n. 308 – nella società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Centrale S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Reggio Calabria (CZ) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Corso Garibaldi n. 453 - 455, avente all'attualità quali unici soci le società "*SIED Holding S.r.l.*" ed "*INPHAR Holding S.r.l.*", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Scolaro Giovanna, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE la società incorporante "*Farmacia Centrale S.r.l.*" all'attualità, risulta titolare della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Reggio Calabria e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Corso Garibaldi n. 453 -455, in virtù del DDG n. 14488 del 20 settembre 2007, nonché della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Reggio Calabria e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Sbarre Centrali n. 308, in virtù del DDG n. 9232 del 21 agosto 2018;

3. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0147900_20240506 del 06/05/2024, relativa alla società "*Farmacia Centrale S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Reggio Calabria (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)